

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

EDIZIONE	REVISIONE	DATA	CAUSALE
1	0	31/1/2025	Prima emissione

Approvato da:
Amministratore unico

TECNOFON Srl
Via C. Martello, 5 - 30173 CAMPALTO (VE)
Tel. 041 5420611
C. F. e P. I. 03718870276

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

A tutela della integrità della Società e al fine di incoraggiare e facilitare la segnalazione di illeciti o violazioni alle norme che regolano l'attività della Società, Tecnofon s.r.l. ha inteso implementare la presente Procedura, con la quale istituisce un sistema *ad hoc* di gestione delle stesse, che tuteli attraverso idonee misure tecniche e organizzative la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e di chi venga in ogni modo menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, che verrà affidato a un soggetto autonomo specificamente formato.

La Società si è quindi dotata, in conformità con la normativa applicabile, di specifici canali di segnalazione, definendo le modalità operative e le responsabilità per il ricevimento, la valutazione, la gestione e la chiusura delle segnalazioni, recependo quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (*"Decreto Whistleblowing"*) di *"attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, che disciplina appunto la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (cosiddetto GDPR).

2. DEFINIZIONI

Decreto Whistleblowing Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione

Segnalante colui che ha la facoltà di effettuare una segnalazione ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (Tecnofon s.r.l.), di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo aziendale, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello di Gestione e Controllo ex 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati (le "Segnalazioni 231");
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
 - d) tutela dell'ambiente;
 - e) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - f) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - g) salute pubblica;
 - h) protezione dei consumatori;
 - i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

La Procedura prende in considerazione, e quindi possono essere oggetto di segnalazione, anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico di Tecnofon s.r.l. che non rientrano negli illeciti di cui al Decreto Whistleblowing sopra indicati.

4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

In conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing, Tecnofon s.r.l. ha attivato i seguenti canali di segnalazione interna:

Canale scritto - analogico

La segnalazione va inserita in due buste chiuse, nella prima vanno riportati i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità, e nella seconda l'oggetto della segnalazione;

entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura **"riservata al comitato gestore delle segnalazioni"**. Tale busta va poi introdotta nell'apposito box collocato presso l'ingresso del magazzino.

In alternativa la segnalazione può essere spedita attraverso posta raccomandata a:

Comitato gestore delle segnalazioni
c/o Tecnofon s.r.l. - Via Carlo Martello n. 5
30173 Venezia

È consentito effettuare segnalazioni Whistleblowing anonime ma occorre tenere presente che l'invio di una segnalazione anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il Comitato gestore delle segnalazioni e il segnalante, inficiando l'utilità della segnalazione stessa.

Canale orale

La segnalazione in forma orale può essere comunicata, in orario di lavoro, al seguente numero:

(+39) 041 – 5420611

richiedendo di parlare con il Comitato gestore delle segnalazioni.

Canale telematico

La segnalazione in forma telematica può essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica di pertinenza esclusiva del Comitato gestore delle segnalazioni:

231@tecnofonsrl.com

5. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Tecnofon s.r.l. ha individuato quale destinatario delle segnalazioni un **Comitato** composto da personale specificamente formato al riguardo.

L'Amministratore unico designa quali componenti del Comitato gestore delle segnalazioni

- la signora Maria MASIERO
- l'OdV incaricato (avv. Ilenia Rosteghin)

Qualora componente del Comitato sia persona coinvolta nell'oggetto della segnalazione, il segnalante potrà decidere di indirizzare la segnalazione **all'Organismo di Vigilanza** all'indirizzo di posta elettronica odvtecnofonsrl@gmail.com

6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

6.1. Verifica preliminare della segnalazione

Al ricevimento della segnalazione, il Comitato:

1. rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 5 giorni dalla data di ricezione;
2. svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
3. archivia la segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni segnalate;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il comitato ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del paragrafo 6.2. della presente Procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al segnalante le ragioni dell'archiviazione;

4. laddove la segnalazione non venga archiviata, provvede a coinvolgere tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, al fine di valutare, in sessione congiunta, se la segnalazione sia o meno qualificabile come una Segnalazione 231 e debba essere quindi gestita dal comitato di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, in conformità con quanto previsto dal Modello 231 e dalla presente Procedura;
5. prende in carico la gestione della segnalazione.

Come previsto dall'art. 4, del Decreto Whistleblowing, la segnalazione presentata a un soggetto diverso dal comitato deve essere trasmessa immediatamente (entro 5 giorni) al comitato, dandone contestuale notizia al segnalante.

6.2. Gestione della segnalazione

La gestione della segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura. Nel gestire la segnalazione, il Comitato svolge le seguenti attività:

- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, richiede a quest'ultimo integrazioni;
- fornisce adeguato seguito alle segnalazioni ricevute;

- fornisce riscontro sull'esito della segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine dei 5 giorni dalla presentazione della segnalazione.

In relazione alle Segnalazioni 231, il Comitato esercita le attività di cui sopra di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza. Le interazioni tra il Comitato e l'Organismo di Vigilanza avvengono per il tramite di riunioni congiunte, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Comitato ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Comitato ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni alle persone coinvolte durante lo svolgimento delle attività di gestione della segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione abbia avuto un seguito, si sia ulteriormente protratto nel tempo o abbia avuto a ripetersi.

Le segnalazioni e la documentazione correlata sono conservate a cura del Comitato gestore delle segnalazioni per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione.

6.3. Attività di indagine interna

Il Comitato, al fine di valutare una segnalazione, può svolgere le indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando, fermo restando l'obbligo di riservatezza, un soggetto interno o esterno alla Società.

In relazione alle Segnalazioni cd. 231, il Comitato esercita tali attività di indagine di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza.

6.4. Chiusura della segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari idonee a porre rimedio alla situazione che si sia determinata o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una violazione, il Comitato gestore delle segnalazioni, di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, potrà:

- procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti delle persone coinvolte, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
- valutare, anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;

- concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla violazione le misure necessarie al monitoraggio della sua attuazione.

6.5. Comunicazione dei risultati e reportistica

I risultati delle attività di gestione delle segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati all'interno di una relazione, inviata da parte del comitato, con cadenza semestrale, all'Organismo di Vigilanza.

Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza nell'ambito della relazione periodica prevista dal Modello 231, fornisce all'organo amministrativo di Tecnofon s.r.l., con cadenza semestrale, un'informativa delle segnalazioni pervenute e non archiviate, contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari da parte della Società.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

7. MISURE DI PROTEZIONE

7.1. Misure di protezione a tutela del segnalante

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del segnalante qualora una segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente paragrafo 7.1. e al paragrafo 7.2.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del segnalante e dei soggetti collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del segnalante e della persona coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione;
 - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se
 - al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la violazione;
 - sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;

- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del paragrafo 10).

7.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al segnalante e ai soggetti collegati a condizione che:

- al momento della segnalazione, l'autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal paragrafo 3 della presente Procedura);
- la segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di segnalazione anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui i seguenti casi che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- mutamento di funzioni;
- mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda che l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati in conformità agli articoli 29 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Inoltre è opportuno considerare i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

- in ambito penale l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari" (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.);
- in ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

9. PROTEZIONE DEI DATI

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679.

Tecnofon s.r.l. ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la persona coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante (v. articolo 2 *undecies* del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

10. SANZIONI

L'art. 21 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, prevede:

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

11. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che **il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:**

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente. La formazione in materia di *whistleblowing* e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti da Tecnofon s.r.l..

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA O DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, DELLE PERSONE COINVOLTE, DELLE PERSONE MENZIONATE E DEI FACILITATORI

In qualità di titolare del trattamento dei dati personali Tecnofon s.r.l. rilascia la presente informativa al segnalante, alle persone coinvolte, alle persone menzionate e ai facilitatori nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento.

Tecnofon s.r.l. tratta dati personali allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte alla verifica della fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e all'adozione dei conseguenti provvedimenti. Il consenso non è richiesto perché il trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi normativi che gravano su Tecnofon s.r.l. in base a quanto previsto dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Categorie di dati e loro fonti.

Tecnofon s.r.l. tratta dati di natura comune (nome, cognome, qualifica, ecc.), dati di natura particolare (dati relativi alla salute, all'appartenenza sindacale, ecc.) e/o dati relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza: queste informazioni possono essere raccolte direttamente presso la persona a cui le stesse si riferiscono (di seguito "Interessato") e/o presso soggetti terzi (es. quando il segnalante fornisce informazioni sul segnalato e/o su altre persone menzionate e/o sul facilitatore, ovvero quando nel corso dell'istruttoria vengono acquisite ulteriori informazioni/documenti d'ufficio da altre strutture di Tecnofon s.r.l.).

Periodo di conservazione dei dati raccolti.

I dati raccolti vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato o dell'eventuale giudizio instaurato e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per la gestione delle segnalazioni e delle correlate attività, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto impedisce di procedere in tal senso.

Categorie di destinatari.

In fase di gestione della segnalazione, i dati personali possono essere trattati da figure interne specificatamente autorizzate per le finalità indicate, nonché da fornitori di servizi o altri soggetti esterni (es. gestori di piattaforme impiegate per la gestione delle segnalazioni), che tratteranno i dati in qualità di responsabili del trattamento per conto di Tecnofon s.r.l.. Sussistendone gli estremi, i dati personali possono essere trasmessi a soggetti terzi a cui la comunicazione sia prevista per legge (a es. Autorità Giudiziaria, Autorità nazionale anticorruzione, etc.).

In nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione.

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un'organizzazione internazionale

I dati personali non sono oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni internazionali.

Diritti degli Interessati.

Gli Interessati hanno il diritto di ottenere l'accesso ai propri dati personali, l'aggiornamento (o la rettifica, se inesatti), la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, al ricorrere dei rispettivi presupposti e in particolare nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 *undecies* del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare i propri diritti, l'Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924> e inoltrarlo al soggetto deputato alla gestione della segnalazione, contattando il medesimo tramite il canale usato per la segnalazione, ovvero presso Tecnofon s.r.l., con sede legale a Venezia (VE), via Carlo Martello n. 5.

L'Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia, ovvero il Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).